

Accordo Parlamento - Consiglio UE sui rating ESG

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto lunedì 5 febbraio un accordo provvisorio su una proposta di regolamento relativo alle attività di rating ambientali, sociali e di governance (**ESG**), che mira a **rafforzare la fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili**.

I rating ESG forniscono un'opinione sul profilo di sostenibilità di un'azienda o di uno strumento finanziario, valutandone l'esposizione ai rischi di sostenibilità e il suo impatto sulla società e sull'ambiente. **I rating ESG hanno un impatto sempre più importante** sul funzionamento dei mercati dei capitali e sulla fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili.

“Accolgo con favore questo accordo. Aumentare la fiducia degli investitori attraverso rating ESG trasparenti e regolamentati può avere un impatto significativo sulla nostra transizione verso un futuro più socialmente responsabile e sostenibile”.

Così Vincent Van Peteghem, ministro belga delle Finanze.

Le **nuove norme mirano a rafforzare l'affidabilità e la comparabilità** dei rating ESG migliorando la trasparenza e l'integrità delle operazioni dei fornitori di rating ESG e prevenendo potenziali conflitti di interesse.

In base alle nuove norme, i **fornitori di rating ESG dovranno essere autorizzati e sottoposti a vigilanza dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e rispettare i requisiti di trasparenza**, in particolare per quanto riguarda la metodologia e le fonti di informazione.

Principali elementi dell'accordo provvisorio

Il Consiglio e il Parlamento hanno chiarito le circostanze in cui i rating ESG rientrano nell' **ambito di applicazione del regolamento**, fornendo ulteriori dettagli sulle esclusioni applicabili. L'accordo chiarisce inoltre l' **ambito di applicazione territoriale** del regolamento, definendo ciò che costituisce operare

nell'UE.

Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto che, se i partecipanti ai mercati finanziari o i consulenti finanziari divulgano i rating ESG nell'ambito delle loro comunicazioni di marketing, includeranno sul loro sito web informazioni sulle metodologie utilizzate in tali rating ESG. Ciò è stato fatto attraverso una modifica del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

L'accordo chiarisce che i rating ESG comprendono fattori ambientali, sociali e relativi ai diritti umani o alla governance. L'accordo prevede la **possibilità di fornire rating E, S e G separati**. Tuttavia, se viene fornita un'unica valutazione, la ponderazione dei fattori E, S e G deve essere esplicita.

I fornitori di rating ESG stabiliti nell'UE dovranno ottenere un'autorizzazione dall'ESMA. I fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell'UE che desiderano operare nell'UE dovranno ottenere un'**approvazione** dei loro rating ESG da parte di un fornitore di rating ESG autorizzato dall'UE, un **riconoscimento** basato su un criterio quantitativo o essere inclusi nel registro **dell'UE dei fornitori di rating ESG** sulla base di una decisione di **equivalenza** in relazione al paese di origine e a seguito di un dialogo tra l'ESMA e il paese terzo interessato all'autorità competente.

Il Consiglio e il Parlamento hanno introdotto un regime di registrazione più leggero, temporaneo e facoltativo di **tre anni per le piccole imprese e i gruppi che forniscono rating ESG**. **I piccoli fornitori di rating ESG** che aderiscono al regime più leggero saranno esentati dal pagamento dei contributi di vigilanza dell'ESMA. Dovranno rispettare alcuni principi generali di organizzazione e di governance, nonché obblighi di trasparenza nei confronti del pubblico e degli utenti. Saranno inoltre soggetti ai poteri dell'ESMA di chiedere informazioni e condurre indagini e ispezioni in loco. Al momento dell'uscita da questo regime temporaneo, i piccoli fornitori di rating ESG dovranno rispettare tutte le disposizioni delineate nel regolamento, compresi i requisiti relativi ai contributi di governance e di vigilanza.

Per i piccoli fornitori di rating ESG, l'accordo prevede inoltre che, se le condizioni sono soddisfatte, l'ESMA potrebbe decidere **di esentare un fornitore di rating ESG da alcuni dei requisiti**, ma solo in casi debitamente giustificati e sulla

base della natura, della portata e della complessità dell'attività del fornitore di rating ESG e della natura e della portata dell'emissione dei rating ESG.

L'accordo introduce come principio una separazione tra attività e attività, con la possibilità per i fornitori di rating ESG di non costituire un'entità giuridica separata per determinate attività, a condizione che vi sia una **chiara separazione tra le attività e che mettano in atto misure per evitare potenziali conflitti di interesse**. Tuttavia, tale deroga non si applicherebbe ai fornitori di rating ESG che svolgono attività **di consulenza, attività di audit e attività di rating del credito**. I fornitori di rating ESG possono **tuttavia elaborare indici di riferimento se l'ESMA ritiene che siano state messe in atto misure sufficienti** per affrontare i conflitti di interesse.

L'accordo politico provvisorio è soggetto all'approvazione del Consiglio e del Parlamento prima di passare alla procedura formale di adozione. Il regolamento inizierà ad applicarsi 18 mesi dopo la sua entrata in vigore.

Il 13 giugno 2023 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sulle attività di rating ESG. Le norme proposte riguardano:

- l'autorizzazione e la vigilanza da parte dell'ESMA di fornitori terzi di rating e punteggi ESG
- separazione delle attività per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse
- requisiti organizzativi proporzionati e basati su principi,
- requisiti minimi di trasparenza nei confronti del pubblico in merito alle metodologie e agli obiettivi di rating e informazioni più granulari ai sottoscrittori e alle società valutate
- trasparenza delle tariffe e requisiti per l'equità, la ragionevolezza e la non discriminazione delle tariffe

Fonte: Consiglio UE